

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

93.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO RUFFOLO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GIACOMO ROSINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato</i> ) (3484-B).....	3	CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA: Modificazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (4105) .....	8
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> .....	3, 4	ROSINI GIACOMO, <i>Presidente</i> .....	8, 10
AULETA FRANCESCO .....	4	CORSI UMBERTO, <i>Relatore</i> .....	8, 10
DA MOMMIO GIORGIO, <i>Relatore</i> .....	3, 4	ALPINI RENATO .....	10
SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> .....	4	DARDINI SERGIO .....	9

## IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1986

PAG.	PAG.		
DUJANY CESARE .....	10	e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra (4158);	
NUCCI MAURO ANNA MARIA .....	9		
SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> .....	10	PAZZAGLIA ed altri: Equiparazione della indennità di accompagnamento degli invalidi civili a quella degli invalidi di guerra ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (4082) .....	12
<b>Votazione segreta:</b>		ROSINI GIACOMO, <i>Presidente</i> .....	12, 14
ROSINI GIACOMO, <i>Presidente</i> .....	12	ALPINI RENATO .....	14
<b>Proposte di legge</b> (Discussione e rinvio con disabbinamento della proposta di legge n. 4082 e rinvio della proposta di legge n. 4158):		BRUZZANI RICCARDO .....	13
Senatori ORCIARI ed altri: Adeguamento e aggancio degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati		FIORI PUBLIO, <i>Relatore</i> .....	12, 13, 14
		NUCCI MAURO ANNA MARIA .....	14
		RAVAGLIA GIANNI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> .....	14

**La seduta comincia alle 9,45.**

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni (Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato) (3848-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni », già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 2 ottobre 1986 e modificato dal Senato nella seduta del 25 novembre 1986.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

L'onorevole Da Mommio ha facoltà di svolgere la relazione.

GIORGIO DA MOMMIO, *Relatore*. Il disegno di legge « Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni » ci è stato restituito dal Senato con alcune modificazioni, per cui si rende necessaria una seconda approvazione in questa Commissione.

La struttura formale del testo risulta notevolmente allargata, tant'è che gli articoli passano complessivamente da 6 a 11. Nel precisare che limiterò la mia relazione in un lasso di tempo contenutis-

simo, mi auguro che la Commissione possa concludere l'esame del disegno di legge nella seduta odierna, approvando definitivamente, in considerazione dell'attesa che vi è nel paese.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 restano sostanzialmente invariati, ove si eccettui l'aggiunta del termine « donazioni » nel primo capoverso dell'articolo 3.

Vengono invece sostituiti gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 (gli ultimi tre introdotti *ex novo*), concernenti, nel nuovo testo, le modifiche più rilevanti apportate dal Senato.

L'articolo 5 prevede la modificazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 (relativo all'attivo ereditario), introducendo una detrazione pari all'ammontare degli scaglioni non assoggettabili a imposta, anche se dichiarati, per un importo minore purché analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato.

L'articolo 6 prevede che vengano elevate le detrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, all'articolo 9, terzo comma, per il mantenimento dell'autore della successione, passando da lire 200 mila a un milione, e dei familiari a carico, passando da lire centomila a lire 500 mila.

L'articolo 7 intende modificare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 637, al primo comma dell'articolo 14, aggiungendo, dopo la parola « imprese », l'espressione « o di attività professionali ».

L'articolo 8 comprende senza dubbio la modificazione più rilevante: si armonizza il valore degli immobili alla normativa dettata in proposito dal nuovo testo

unico dell'imposta di registro (la cosiddetta valutazione automatica) per cui non è sottoposto a verificare il valore degli immobili iscritti in catasto, dichiarando in misura non inferiore a 60 volte il reddito dominicale (per i terreni) e a 80 volte il reddito per i fabbricati, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito.

Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637, per le successioni e donazioni poste in essere dal 1° luglio 1986 al 31 dicembre 1986, i coefficienti di riferimento sono quelli stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985.

L'articolo 9 riguarda l'incompletezza o infedeltà della dichiarazione di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 e precisa che la sanzione si applica anche se la differenza tra il valore dichiarato e quello definitivamente determinato non è superiore al quarto di questo.

L'articolo 10 prevede l'onere derivante dall'applicazione della legge, aumentando gli stanziamenti di dieci milioni rispettivamente per gli anni 1987 e 1988, indicandone la copertura.

L'articolo 11 reca una modifica formale al primo comma, introdotta affinché la precedente dizione non produca la non applicabilità della norma transitoria alle successioni aperte e alle donazioni poste in essere tra il 1° luglio 1976 e la data di approvazione della legge.

Raccomando infine la celere approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato, perché assai atteso.

FRANCESCO AULETA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista al testo modificato dal Senato ed atteso ormai da molto tempo. Ribadisco però in questa sede le perplessità già espresse soprattutto relativamente alla modifica apportata agli scaglioni delle aliquote che, comparativamente, comportano vantaggi maggiori per gli eredi non in linea retta,

tant'è che qualche tempo fa abbiamo presentato emendamenti tesi a riequilibrare tali miglioramenti. Vi è poi da aggiungere che al Senato sono stati apportati ulteriori alleggerimenti nel prelievo fiscale per le successioni e le donazioni, nonostante che il ministro abbia riconosciuto che non sempre gli eredi siano meritevoli dei benefici che l'eredità comporta.

Ho voluto ricordare le parole del ministro Visentini per rilevare come stranamente, per questo tipo di imposta, il Governo sia disponibile ad accettare modifiche favorevoli ai contribuenti, mentre si manifestano resistenze per l'alleggerimento impositivo in altri settori, soprattutto in quello della contribuzione diretta e, più specificamente, in materia di prelievo fiscale sul reddito da lavoro dipendente.

Tuttavia, poiché il provvedimento in esame è atteso da lungo tempo, i deputati del gruppo comunista esprimeranno voto favorevole sul testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIORGIO DA MOMMIO, *Relatore*. Ovviamente, il relatore non ha nulla da aggiungere a quanto ha già detto.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo annette grande rilevanza al disegno di legge di revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni e ritiene positive le modifiche apportate dal Senato.

Auspico, pertanto, che il disegno di legge sia approvato con sollecitudine, in modo che non sia disattesa l'aspettativa che si è creata nel paese.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

1. L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, devoluti a favore di agricoltori coltivatori diretti è ridotto del quaranta per cento; la riduzione si applica fino a lire duecento milioni del valore di tali beni e alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle successioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta entro il terzo grado, di imprese artigiane familiari come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'articolo 230-bis del codice civile, per l'imposta relativa agli immobili, o parte di immobili, adibiti all'esercizio dell'attività ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

1. L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — Nelle successioni e nelle donazioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, devoluti o donati a favore di agricoltori coltivatori diretti è ridotto del quaranta per cento; la riduzione si applica fino a lire duecento milioni del valore di tali beni e alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, modificato dall'articolo 1 del de-

creto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle successioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta entro il terzo grado, di imprese artigiane familiari come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'articolo 230-bis del codice civile, per l'imposta relativa agli immobili, o parte di immobili, adibiti all'esercizio dell'attività ».

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato.

Il Senato ha introdotto i seguenti cinque nuovi articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 5.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Attivo ereditario*). — L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2 e 3.

Nell'attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario detratto un ammontare pari a quello degli scaglioni non assoggettabili a imposta, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato.

Si considera mobilia l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni di valore artistico non facenti parte delle collezioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ».

(È approvato).

## ART. 6.

1. Nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, alla lettera *d*) le parole « duecentomila » e « centomila » sono rispettivamente sostituite con le parole « un milione » e « cinquecentomila ».

(È approvato).

## ART. 7.

1. Nel primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, dopo la parola « imprese » è aggiunta l'espressione « o di attività professionale ».

(È approvato).

## ART. 8.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono aggiunti i seguenti:

« Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto, e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'articolo 20. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 597. La disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Le modifiche hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimoquinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto ».

2. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificato dal precedente comma 1, relativamente ai terreni caduti in successione o oggetto di donazioni rispettivamente aperte o poste in essere dal 1° luglio al 31 dicembre 1986, si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985.

(È approvato).

## ART. 9

1. Per i beni e i diritti di cui al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, la sanzione stabilita nel primo comma dell'articolo 51 dello stesso decreto si applica anche se la differenza tra il valore dichiarato e quello definitivamente determinato non è superiore al quarto di questo.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

## ART. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 215

miliardi annui per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quanto a lire 10 miliardi per il 1986, 200 miliardi per il 1987 e 200 miliardi per il 1988 lo specifico accantonamento « Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni » e quanto a lire 15 miliardi per il 1987 e 15 miliardi per il 1988 quota parte dell'accantonamento « Ri-strutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione dei precedenti nuovi articoli, è diventato articolo 10:

#### ART. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 225 miliardi annui per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quanto a lire 10 miliardi per il 1986, 200 miliardi per il 1987 e 200 miliardi per il 1988 lo specifico accantonamento « Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni » e quanto a lire 25 miliardi per il 1987 e 25 miliardi per il 1988 quota parte dell'accantonamento « Ri-strutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 10, nel testo del Senato.

(È approvato).

La Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

#### ART. 6.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986. Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento del valore accertato dall'Ufficio, purché l'imposta calcolata sul valore così determinato non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi della presente legge sul complessivo valore accertato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione dei precedenti nuovi articoli, è diventato articolo 11:

#### ART. 11.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986. Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente alla data suddetta, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento del valore accertato dall'Ufficio, purché l'imposta calcolata sul valore così

determinato non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi della presente legge sul complessivo valore accertato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pongo in votazione l'articolo 11, nel testo del Senato.

(È approvato).

Poiché non è ancora pervenuto il parere della IV Commissione, e non sono ancora scaduti i termini regolamentari, il provvedimento nel suo complesso sarà votato a scrutinio segreto finale nella seduta di domani.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
GIACOMO ROSINI

**Discussione della proposta di legge del Consiglio regionale della Valle d'Aosta: Modificazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti (Approvata dal Senato) (4105).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta: « Modificazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti », già approvata dal Senato nella seduta del 21 ottobre 1986.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, in attesa dell'attuazione del regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, venne con-

sentito alla regione, con legge n. 623 del 1949, l'immissione in consumo in esenzione fiscale di determinate merci e contingenti in relazione alla specificità del fabbisogno locale.

Tale provvedimento è stato successivamente aggiornato con le leggi n. 525 del 1956, n. 305 del 1967, n. 1057 del 1971 e n. 44 del 1979, con cui il Parlamento prese atto dei processi di cambiamento indotti dallo sviluppo socio-economico, dalla crescita dei consumi e dei flussi turistici, provvedendo contemporaneamente a ridefinire i livelli delle merci in esenzione.

Seguendo questa linea, il consiglio regionale della Valle d'Aosta il 20 ottobre 1983 propose aggiornamenti ed integrazioni all'elenco delle merci e dei contingenti in esenzione fiscale, presentando un progetto di legge che il Senato ha approvato, con modificazioni, il 21 ottobre 1986 ed il cui testo è oggi al nostro esame.

La proposta di iniziativa regionale prevedeva che, con decorrenza 1° gennaio 1983, venisse aumentato il contingente relativo agli spiriti, liquori, profumerie alcoliche ed altri prodotti simili da 1.500 a 2 mila ettolitri e di portare il contingente relativo alla birra da 15 mila a 20 mila ettolitri, nonché quello della benzina da 350 mila a 450 mila quintali. Per le rimanenti sedici voci non si proponevano modificazioni.

Queste richieste sono state ritenute ingiustificate e recepite nel testo approvato dal Senato, che ha tuttavia modificato i termini della decorrenza, negando la retroattività, ed ha soppresso per ragioni di ordine finanziario la possibilità di introdurre nell'elenco una nuova voce per il gasolio da riscaldamento, cui assegnare un contingente annuo di un milione di quintali, in considerazione delle particolari condizioni climatiche della regione.

È stata poi opportunamente modificata la voce relativa al gas propano liquido per uso domestico, estendendo il beneficio alle attività produttive agricole ed artigianali, pur non modificando l'entità del contingente.



In definitiva, una volta eliminata la voce « gasolio da riscaldamento », che rappresentava l'elemento più corposamente significativo della proposta, gli incrementi accordati corrispondono ad ordinarie modificazioni reali nella quantità e nella composizione di alcuni consumi, in relazione alla notevole crescita del flusso turistico, del traffico e del parco auto dei residenti. Se le cifre giustificavano la richiesta tre anni fa, tanto più essa appare fondata oggi, considerati gli ulteriori incrementi che in questo triennio si sono verificati e che, in qualche modo, rendono ininfluente un altro argomento, meno convincente, addotto dalla regione a sostegno della propria iniziativa.

Mi riferisco al fatto che i consumi *pro capite* di alcol sarebbero aumentati nonostante la diminuzione della popolazione per l'intervenuta prevalenza delle fasce anziane d'età su quelle più giovani. Tale fatto, anche se fosse vero, renderebbe comunque assai problematico l'intervento sostanzialmente incentivante dello Stato in una situazione così delicata.

Vorrei infine segnalare quello che certamente è un errore tipografico nel testo. Nella declaratoria delle merci ammesse ad esenzione deve leggersi: « Libri di testo scolastici in altre lingue o lingue miste approvati » (e non « approvate » come erroneamente stampato) « dall'amministrazione regionale ». Lo sottolineo anche perché il cambio di vocale, lungi dall'essere innocuo, assegnerebbe alla regione la straordinaria competenza ad approvare le lingue miste invece che i libri di testo, introducendo così una questione di non poco conto.

Concludendo, considerato il lungo tempo trascorso e la « dieta dimagrante » a cui è stato sottoposto il provvedimento da parte del Senato, propongo alla Commissione una rapida approvazione senza modificazioni della proposta di legge, su cui hanno espresso parere favorevole le Commissioni affari costituzionali e bilancio. Sarà il nostro modo di augurare buon Natale alla regione Valle d'Aosta.

SERGIO DARDINI. Considero strana l'osservazione contenuta nel parere della Commissione affari costituzionali in materia di congruità di copertura, che la Commissione bilancio non ha sollevato. Noi non siamo in grado di quantificarla, ma riteniamo che il Governo possa farlo. Ciò, però, può riaprire problemi di tempo, utilmente sfruttabile, in questo caso, per introdurre la questione relativa al gasolio da riscaldamento, ritenuta una delle principali, se non addirittura la principale, nella proposta di legge di iniziativa del consiglio regionale della Valle d'Aosta.

L'osservazione, peraltro, sembra un invito blando ed incerto.

Voglio ricordare che l'articolo 14 delle legge costituzionale di approvazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta del 26 febbraio 1948, n. 4, poneva il territorio di quella regione fuori dalla linea doganale, facendone una zona franca. A distanza di 38 anni suona un po' umoristico l'auspicio, espresso nell'altra Camera dal relatore, senatore Lai, che il Governo « con sollecitudine » dia attuazione allo statuto della regione Valle d'Aosta, predispone, per l'approvazione del Parlamento, l'istituzione della zona franca.

Resta, d'altro canto, il problema, inquietante per l'economia della zona, rappresentato dalla fissazione di un contingente per il gasolio da riscaldamento, fissazione che sarebbe stata pienamente giustificata, anche in considerazione del fatto che la fascia applicata dalla regione per le tariffe determinate dal CIP è quella più alta, nonostante che in Valle d'Aosta gli impianti di riscaldamento funzionino per quasi tutto l'arco dell'anno.

Poiché noi vogliamo evitare ulteriori rinvii della disciplina della materia, ci asterremo dal presentare emendamenti.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Mi dichiaro favorevole alla proposta di legge presentata dal consiglio regionale della Valle d'Aosta, tenendo conto opportunamente della situazione ambientale, turistica ed anche economica di quella regione.

Procedere alla esenzione di alcuni prodotti, compreso il gasolio, sarebbe stato pienamente giustificato, soprattutto — come è già stato sottolineato — per il clima di quella stessa regione.

Esprimo invece qualche perplessità per la richiesta di aumento dell'alcol. Le motivazioni addotte dalla regione (invecchiamento della popolazione ed altre cause), per i prodotti alcolici non appaiono convincenti. La mia parte politica, pertanto, voterà a favore della proposta di legge, ma ritiene che un'adeguata attenzione debba essere posta alle esigenze di tutte le regioni.

RENATO ALPINI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale e prospetto al tempo stesso l'opportunità di presentare un emendamento, da concordare con tutte le forze politiche presenti in Commissione, inteso a fissare nel 10 per cento la tolleranza per gli scarti negli accertamenti.

A proposito del consumo dell'alcol, è necessario che, per parte nostra, non favoriamo l'incremento di una piaga, rappresentata dall'alcolismo, che ha una incidenza maggiore del passato.

Sollecito, infine, il Governo all'attuazione del regime di zona franca.

CESARE DUJANY. Nel ringraziare il relatore ed i colleghi intervenuti nel dibattito, non posso non sottolineare come i provvedimenti succedutisi nel tempo rivestano natura ripetitiva in attesa dell'attuazione della norma statutaria per il regime di zona franca.

Nel merito sono state sollevate alcune obiezioni, sulle quali si può concordare. Vi è però, soprattutto, l'esigenza di approvare con la massima rapidità il provvedimento, perché sono passati tre anni dalla presentazione della proposta della regione Valle d'Aosta.

Mi auguro che, con sollecitudine, il Governo intervenga per risolvere il problema relativo all'istituzione della zona franca, che resta il punto fondamentale per una corretta attuazione dell'articolo

14 dello statuto regionale e perché siano risolti i problemi, sempre più rilevanti, relativi ai rapporti tra Stato e regioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Devo anzitutto precisare che non mi sono soffermato sul parere espresso dalla Commissione affari costituzionali ritenendo che, in tema di copertura finanziaria, occorra fare riferimento a quello successivamente espresso dalla V Commissione. Inoltre, occorre tenere presente che la quota maggiore dell'onere derivante dal minor gettito grava solo per un decimo sul bilancio dello Stato; il resto è a carico del bilancio regionale.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dall'onorevole Alpini, vorrei ricordare che il progetto di legge sostanzialmente ricalca un meccanismo che in passato non ha creato problemi particolari, né casi di contenzioso. Modificarlo potrebbe comportare un ulteriore ritardo nell'approvazione del provvedimento, già tanto atteso.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore e ritiene che il provvedimento debba essere approvato nel testo pervenuto dal Senato.

Quanto al problema della zona franca, il Governo ritiene che si potrà dare attuazione in tempi brevi al disposto dell'articolo 14 dello statuto della regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, dall'ar-

articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1057, e dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, è sostituito dal seguente:

« In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonché dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

Zucchero .....	q.li	45.000
Caffè crudo .....	»	6.500
Surrogati di caffè .....	»	500
Cacao in grani .....	»	1.000
Thè .....	»	100
Semi di soia .....	»	8.500
Semi di arachidi .....	»	1.500
Spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi .....	ha.	2.000
Alcol denaturato .....	»	500
Birra .....	hl.	20.000
Benzina .....	q.li	450.000
Gasolio per autotrazione .....	»	100.000
Olio combustibile fluido .....	»	350.000

Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per la combustione o destinati ad opifici per confezionamento in bombole .....	q.li	70.000
Petrolio .....	»	12.000
Olio lubrificante .....	»	8.000
Libri di testo scolastici in altre lingue o lingue miste approvate dall'Amministrazione regionale .....	lire	15.000.000
Attrezzature per l'agricoltura .....	»	120.000.000
Attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe .....	»	1.500.000.000

(È approvato).

#### ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni annui, si fa fronte con il Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

#### ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge il cui esame nella seduta odierna la Commissione ha testé concluso.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta: « Modificazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » *(Approvata dal Senato)* (4105):

Presenti e votanti .....	26
Maggioranza .....	14
Voti favorevoli .....	26
Voti contrari .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agostinacchio, Antoni, Alpini, Auleta, Bellocchio, Bianchi di Lavagna, Brina, Bruzzani, Ciofi degli Atti, Corsi, D'Aimmo, Da Mommio, Dardini, Fiori, Laganà, Minervini, Nucci Mauro, Patria, Pierino, Piro, Ravasio, Rosini, Ruffolo, Serrentino, Umidi Sala, Visco.

**Discussione delle proposte di legge senatori Orciari ed altri: Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato, nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra (Approvata dal Senato) (4158) e Pazzaglia ed altri: Equiparazione delle indennità di accompagnamento degli invalidi civili a quella degli invalidi di guerra (4082).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Orciari, Pavan, Segà, Gherbez, Buffoni, Bozzello Verole, Sellitti e Ottavio Spano: « Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato, nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra », già approvata dal Senato nella seduta del 6 novembre 1986; e dei deputati Pazzaglia, Franchi Franco, Servello e Tatarella: « Equiparazione delle indennità di accompagnamento degli invalidi civili a quella degli invalidi di guerra ».

Nell'abbinamento, che è stato disposto in Assemblea, della proposta di legge approvata dal Senato e della proposta di legge n. 4082 è stato commesso probabilmente un errore, poiché la seconda concerne gli invalidi civili, cioè materia del tutto diversa rispetto a quella oggetto della proposta di legge n. 4158.

Propongo, pertanto, un disabbinamento dei due progetti di legge, per procedere subito dopo all'esame della proposta di legge n. 4158, già approvata dal Senato.

PUBBLIO FIORI, *Relatore*. Concordo sull'opportunità di un disabbinamento della proposta di legge n. 4158, concernente gli invalidi per servizio, dalla proposta di legge n. 4082, che è relativa invece agli invalidi civili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di disabbinare i due progetti di legge all'ordine del giorno e di rinviare ad altra seduta la discussione della proposta di legge n. 4082.

*(La Commissione approva).*

Dichiaro così aperta la discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 4158.

L'onorevole Fiori ha facoltà di svolgere la relazione.

**PUBLIO FIORI, Relatore.** Con il provvedimento in esame si intende compiere un atto di giustizia nei confronti degli invalidi per servizio, secondo la linea seguita sin dal 1984 con l'approvazione della legge n. 111, in base alla quale sono stati adeguati gli assegni accessori per gli invalidi per servizio a quelli percepiti dai grandi invalidi di guerra, la cui misura è stata recentemente adeguata con la legge 6 ottobre 1986, n. 656.

Proseguendo su questa linea, la proposta di legge n. 4158 tende ad una definitiva parificazione dei trattamenti tra i grandi invalidi per servizio e i grandi invalidi di guerra, una parificazione giusta e doverosa perché non esiste alcuna differenza tra i cittadini che hanno subito menomazioni gravi durante la guerra e quelli che hanno subito gli stessi danni in periodo di pace, prestando servizio nelle forze dell'ordine e lottando contro il terrorismo e la criminalità in generale. Si arriva finalmente, per i grandi invalidi, ad una parificazione mediante gli assegni accessori di superinvalidità, accorpamento e cumulo, di cui alla tabella *F*, che pongono sullo stesso piano le due categorie di cittadini.

Il presente provvedimento lascia tuttavia aperti altri problemi, che non possono essere ignorati. Mi riferisco alla completa parificazione fra gli invalidi di guerra e per servizio. Vengono esclusi, peraltro in maniera piuttosto strana, gli invalidi per servizio degli enti locali, nonostante il fatto che anche in Parlamento sia stata rappresentata la necessità di ricomprendere anche questa categoria di cittadini, come era già avvenuto in occasione dell'esame della legge n. 111.

Rimangono aperte alcune questioni; la prima, più generale, oggetto di una proposta all'esame della I Commissione, concernente il problema dell'esenzione dell'IRPEF delle pensioni per gli invalidi per servizio. La seconda questione è costituita dalla necessità di equiparazione al trattamento pensionistico di guerra di tutte le altre categorie di invalidi per servizio.

Una terza questione, direttamente attinente alla proposta in discussione, concerne l'esclusione dell'aggancio automatico degli assegni accessori spettanti agli invalidi per servizio dipendenti degli enti locali, esclusione che appare opportuno rimuovere.

**PRESIDENTE.** Sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,30, riprende alle 10,35.**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo l'esame del provvedimento.

**RICCARDO BRUZZANI.** Vorrei premettere brevemente, quanto al profilo procedurale trattato prima, che questo non è il solo erroneo abbinamento di provvedimenti legislativi. Non si comprende, infatti, perché la proposta n. 3744, concernente materia identica a quella contemplata dalla proposta n. 4158, sia stata invece assegnata alla Commissione difesa.

Ciò detto, faccio presente che il gruppo comunista è favorevole alla proposta trasmessa dal Senato, importante in quanto realizza una doverosa equiparazione e, in più, rappresenta un opportuno aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio e agli invalidi di guerra.

Ricordo che la questione del trattamento fiscale non è risolvibile nel contesto del provvedimento in discussione e che il problema della equiparazione dei trattamenti per tutti gli invalidi per servizio è meno urgente: alcune categorie di questo comparto godono, infatti, di trattamenti superiori a quelli stabiliti per i pensionati di guerra.

Condividiamo gli altri due punti, dicendo però che riteniamo giusto giungere all'approvazione in tempi rapidi del provvedimento in discussione, anche per una questione di principio, considerato che le menomazioni per cause di servizio del personale dello Stato devono essere valutate alla stessa stregua di quelle subite per causa di guerra, eliminando definiti-

vamente una discriminazione che colpiva in particolare servitori dello Stato sacrificatisi nella lotta contro la criminalità: di ciò si tratta, soprattutto.

Riteniamo, pertanto, che si debba giungere all'immediata approvazione del provvedimento in discussione e raccomandiamo anche al Governo di voler provvedere all'applicazione delle disposizioni in discussione con estrema rapidità.

Per ciò che concerne la questione sollevata dal relatore, riguardante i grandi invalidi per servizio dipendenti dagli enti locali, non credo che essa possa essere affrontata in questa sede. Anche noi, tuttavia, riteniamo opportuna una risposta del Governo in merito, ribadendo il nostro assenso all'approvazione della presente proposta di legge.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. A nome del gruppo della democrazia cristiana, mi dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame, che risponde ad un'esigenza di equità e di giustizia. È opportuno, infatti, riconoscere il medesimo trattamento a tutti coloro che, servendo quotidianamente lo Stato per ragioni d'istituto, abbiano subito menomazioni fisiche.

Il provvedimento in esame prevede la corresponsione di una indennità che si configura come risarcimento del danno. A tale proposito, vorrei ribadire quanto è già stato sottolineato da altri colleghi, cioè che tale indennità, proprio perché si tratta di un risarcimento, non deve essere tassata, soprattutto considerando che si giunge all'equiparazione dei trattamenti con notevole ritardo.

RENATO ALPINI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale sul progetto di legge in esame, che gli interessati attendono da lungo tempo.

Premessa la nostra posizione, desidero chiedere al relatore se non ritenga oppor-

tuno che si preveda già in questo provvedimento l'esenzione fiscale per la somma che verrà erogata a titolo di risarcimento del danno subito, con particolare riferimento al trattamento previsto per il vitalizio. In tal modo, si eviterebbero complicazioni per gli uffici delle imposte.

PRESIDENTE. Nessun altro essendo iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PUBLIO FIORI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere in replica, signor presidente.

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In merito alla proposta, avanzata dal relatore, di estendere anche ai dipendenti degli enti locali i benefici previsti dal progetto di legge in esame, il Governo si riserva di rispondere la prossima settimana, dopo aver valutato se tale estensione comporti la necessità di ulteriori coperture finanziarie.

Comunque, l'articolo 4 della proposta di legge prevede il ricorso al fondo globale previsto per il triennio 1987-1989 e quindi non si può procedere alla votazione finale del provvedimento prima che anche il Senato abbia approvato il disegno di legge finanziaria per il 1987 e il bilancio.

Qualora il Governo accerti che l'estensione ai dipendenti degli enti locali dovesse comportare problemi di copertura, presenterà un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO